



Comune di Monchio delle Corti

e-mail :info@comune.monchio-delle-corti.pr.it
posta certificata :protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO UN'OPPORTUNITA' PER IL CONTRIBUENTE

Il contribuente che si accorge, prima che se ne accorga l'Ufficio addetto al controllo, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, **può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.**

Tale procedura si chiama "**Ravvedimento Operoso**".

Il contribuente deve attivare, una particolare procedura di regolarizzazione volontaria denominata "**ravvedimento operoso**".

Occorre, però, che la regolarizzazione avvenga:

- **prima** che l'Ufficio abbia **formalmente comunicato** al contribuente che sono in corso verifiche, controlli o ispezioni relativamente alla sua posizione fiscale;
- **prima** che l'Ufficio abbia **notificato al contribuente** gli avvisi di accertamento attraverso i quali viene contestato l'inadempimento fiscale se non vi è stata la comunicazione di cui al punto precedente.

Infatti la procedura di ravvedimento operoso, che comporta la riduzione delle sanzioni, **non è possibile** rispetto a posizioni **già in corso di verifica** nonché per **imposta già contestata** con avvisi di accertamento regolarmente notificati.

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 9-bis del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune.

Riportiamo, di seguito, le modalità operative per effettuare il Ravvedimento :

- **Fattispecie 1: omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione(breve)**
- **Fattispecie 2: ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione (lungo)**
- **Fattispecie 3: omessa dichiarazione ed omesso o insufficiente versamento del tributo(lungo)**

Il ravvedimento operoso si perfeziona solo col pagamento integrale, in base ai termini di cui sopra, delle somme dovute a titolo d'imposta, sanzione (ridotta) ed interessi.

Per i tributi locali non trova applicazione l'art. 13-bis del [D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#) (ravvedimento parziale).

Si ricorda che la sanzione piena applicabile per tardivo versamento, ridotta secondo la tabella di cui sopra, è pari al 30%, come definito dall'art. 13, c. 1, del [D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#)

TABELLA SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ipotesi		Termine massimo per ravvedimento	Riduzione	SANZIONE RIDOTTA
BREVE	Omesso/tardivo pagamento in presenza di regolare dichiarazione	1 gg	1/10	0,1%
		2 gg	1/10	0,2%
		3 gg	1/10	0,3%
		4 gg	1/10	0,4%
		5 gg	1/10	0,5%
		6 gg	1/10	0,6%
		7 gg	1/10	0,7%
		8 gg	1/10	0,8%
		9 gg	1/10	0,9%
		10 gg	1/10	1%
		11 gg	1/10	1,1%
		12 gg	1/10	1,2%
		13 gg	1/10	1,3%
		14 gg	1/10	1,4%
		Dal 15° gg al 30° giorno	1/10	1,5%
Omessa dichiarazione, se questa viene presentata entro 90 giorni		90 gg	1/10	10%
LUNGO	Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se vengono regolarizzati:			
	a) entro 90 giorni dalla violazione: OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO INFEDERE DENUNCIA OMESSA DENUNCIA	90 gg	1/9	1,67% 5,55% 11,11%
	entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro un anno): OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO INFEDERE DENUNCIA OMESSA DENUNCIA	Un anno	1/8	3,75% 6,25% 12,50%
	entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro un anno): OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO INFEDERE DENUNCIA OMESSA DENUNCIA	Oltre 1 anno e fino a 2	1/7	4,29% 7,14% 14,29%
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro un anno): OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO INFEDERE DENUNCIA OMESSA DENUNCIA	Oltre 2 anni e fino a 5	1/6	5% 8,33% 16,67%	

Calcolo degli interessi sull'imposta ancora dovuta per ravvedimento operoso

Il calcolo degli interessi è su base giornaliera dalla data di scadenza del versamento alla data di pagamento utilizzando il tasso d'interessi legale fissato per quell'anno:

201 0,20% annuale [D.M. 11 dicembre 2014](#)
5

201 0,20% annuale [D.M. 11 dicembre 2015](#)
6

201 0,10% annuale [D.M. 7 dicembre 2016](#)
7

201 0,30% annuale [D.M. 13 dicembre 2017](#)
8

201 0,80% annuale [D.M. 12 dicembre 2018](#)
9

202 0,05% annuale [D.M. 12 dicembre 2019](#)
0

202 0,01% annuale [D.M. 11 dicembre 2020](#)
1

Il calcolo deve essere effettuato per ciascun anno secondo la seguente formula:
[interessi] = [imposta ancora dovuta] x [tasso d'interesse %] x [giorni di ritardo] / 365

Versamento

All'atto del versamento con il modello F24 semplificato è necessario utilizzare **un unico rigo per tributo** indicando il relativo **codice** e come **importo a debito** la somma complessiva di imposta dovuta, sanzione ed interessi, e **crociare la casella ravv.** Per il ravvedimento **non devono essere utilizzati** i codici tributo previsti per sanzioni ed interessi. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all'euro: es. euro 123,49 si arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00.